

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione	territorio@certregione.fvg.it edilizia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4140 tel + 39 040 377 4732 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 11225/GRFVG del 12/03/2024

Approvazione del bando per la concessione di contributi straordinari ad associazioni culturali per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, articolo 5, commi da 41 a 46 (Legge di stabilità 2024).

### Il Direttore del Servizio

**Visto** l'articolo 5, commi da 41 a 46, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, (Legge di stabilità 2024), il presente bando determina modalità, termini, criteri e priorità predeterminati per la compartecipazione ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni sostenuti da associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con una popolazione non superiore a 10.000 abitanti;

#### Visti

- Il comma 42 che prevede il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- il comma 44 che prevede che la concessione del contributo è disposta su istanza, a seguito di emissione di un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Visto** che il comma 45 indica i seguenti elementi, al fine della pubblicazione del bando, da considerare in ordine di rilevanza:

- a) completamento di interventi già avviati, a valere sul bando approvato con decreto n. 21392, del 10 novembre 2022, con realizzazione di un lotto funzionale;
- b) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da mantenere;
- c) aver svolto all'interno dell'offerta dell'associazione un'iniziativa che comporti una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea, indipendentemente dalla durata della stessa nel tempo;
- d) aver organizzato iniziative di promozione, riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali, della cultura rurale e della vita contadina, rivolta in particolar modo alle nuove generazioni;
- e) cofinanziamento e intervento da parte del privato nelle spese di recupero dell'immobile

**Visto** che il comma 43 stabilisce che la spesa è rendicontata dal beneficiario ai sensi del titolo II, capo

III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo.

**Visto** l'allegato schema di bando "Bando per la concessione di contributi straordinari ad associazioni culturali per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, articolo 5, commi da 41 a 46 (Legge di stabilità 2024)", predisposto a tale scopo, in applicazione della suindicata normativa;

**Viste**

- la legge regionale 31.05.2002 n. 14 e s.m.i. ("Disciplina organica dei lavori pubblici"), con riferimento agli articoli riguardanti i soggetti privati;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

**Visti**

- le leggi regionali 28/12/2023 n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), 28/12/2023 n. 16 (Legge di stabilità 2024) e 28/12/2023 n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);
- il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2137 del 29/12/2023;
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2024 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2138 del 29/12/2023;

**Dato atto** che le risorse finanziarie destinate, per l'esercizio in corso, ai contributi in argomento, attualmente ammontano a euro 200.000,00;

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 1762 del 19 novembre 2021, di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione alla dott.ssa Amanda Burelli;

### **Decreta**

1. Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente recepite, è approvato lo schema di "Bando per la concessione di contributi straordinari ad associazioni culturali per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, articolo 5, commi da 41 a 46 (Legge di stabilità 2024)" contenente modalità, termini, criteri e priorità predeterminati per la presentazione delle istanze, nel testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, è pubblicato sul BUR e sul sito web istituzionale della Regione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Amanda Burelli

*(documento elettronico sottoscritto digitalmente)*

Bando per la concessione di contributi straordinari ad associazioni culturali per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, articolo 5, commi da 41 a 46 (Legge di stabilità 2024).

Art. 1 oggetto

Art. 2 definizioni

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 interventi finanziabili

Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti

Art. 7 ammontare dei contributi

Art. 8 cumulabilità

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 presentazione della domanda

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento

Art. 13 istruttoria delle domande

Art. 14 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

Art. 15 graduatoria degli interventi ammissibili

Art. 16 concessione dei contributi

Art. 17 erogazione in via anticipata

Art. 18 avvio degli interventi e tempi di realizzazione

Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Art. 20 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

Art. 21 obblighi del beneficiario

Art. 22 vincolo di destinazione

Art. 23 ispezioni e controlli

Art. 24 revoca del decreto di concessione del contributo

Art. 25 rinvio

Art. 26 trattamento dei dati personali

Art. 27 entrata in vigore

## **art. 1** oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5, commi da 41 a 46, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, (Legge di stabilità 2024), il presente bando determina modalità, termini, criteri e priorità predeterminati per la compartecipazione ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni sostenuti da associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con una popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

## **art. 2** definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende:
  - a) per "intervento" risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un immobile per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
  - b) per "interventi manutentivi": attività edilizie previste all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
  - c) per "assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso a contributo;
  - d) per "beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
  - e) Per popolazione residente: la popolazione determinata in base ai dati I.S.T.A.T. pubblicati

sul sito istituzionale e riferiti al bilancio demografico al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda (31/12/2022);

- f) per "vincolo di destinazione": l'obbligo per il beneficiario di mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, nonché di mantenere la destinazione dell'immobile alle attività cui si riferisce l'intervento finanziato per la durata di cinque anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

### **art. 3** dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 200.000,00.
2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, di seguito denominato Servizio.

### **art. 4** soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando le associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti. Le Associazioni devono avere nelle proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività culturali.
2. Oggetto di finanziamento sono immobili di proprietà dei soggetti previsti al comma 1.
3. Gli immobili sono destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni. Il vincolo di destinazione oggettivo è richiesto ai sensi dell'art. 32 della L.R. 7/2000.
4. I requisiti di cui al comma 1 e 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

### **art. 5** interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente bando, aventi i seguenti requisiti: essere finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia degli spazi adibiti ad attività culturali. Sono ricompresi gli interventi per lavori finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico.

### **art. 6** spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa e limiti

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione illustrativa, comprensiva di quadro economico, allegata alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA, qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, come previsto dall'articolo 59, comma 2, della medesima legge.
2. Sono considerate ammissibili le spese riferite a interventi documentati da fatture intestate al beneficiario, pagate in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo. I lavori relativi all'intervento oggetto della domanda possono essere già avviati al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 44 della L.R. 16/2023.
3. Non sono ammissibili le spese consistenti in acquisizioni di aree e immobili, nonché le spese per forniture di arredi mobili e attrezzature mobili e le spese di manutenzione ordinaria identificata dall'art. 4 comma 2 lett. a), della legge regionale n. 19/2009.

### **art. 7** ammontare dei contributi

1. La compartecipazione regionale massima concedibile è di 200.000,00 euro per intervento. Il contributo regionale sommato alla spesa rimasta a carico del beneficiario (cofinanziamento) e ad altri benefici non può essere superiore alla spesa totale dell'intervento manutentivo. Il contributo regionale può coprire fino al 100% della spesa ammissibile relativa all'intervento.
2. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto al comma 1 a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo è concesso parzialmente a seguito della dichiarazione di accettazione del contributo.

4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria dal primo richiedente non finanziato o finanziato solo parzialmente.

#### **Art. 8** cumulabilità

1. Il contributo di cui al presente regolamento è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è definitivamente determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rimasta a suo carico al momento della presentazione del rendiconto.

#### **Art. 9** domanda di contributo e relativa documentazione

1. I soggetti richiedenti possono presentare una sola domanda di contributo, riferita ad un unico immobile oggetto di intervento. Nel caso in cui vengano presentate, da parte del medesimo soggetto, più domande di contributo, sarà considerata valida soltanto la domanda ammissibile presentata per ultima in ordine cronologico.
2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura:
  - a. le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4;
  - b. relazione illustrativa dell'intervento proposto con allegato quadro economico suddiviso per voci di spesa;
  - c. "Procura", ove necessario, corredata dal documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;
  - d. Documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

#### **Art. 10** presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso al contributo, i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, **esclusivamente tramite pec inoltrata a territorio@certregione.fvg.it**
2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, **dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BUR e fino al trentesimo giorno successivo**. I termini saranno resi noti con pubblicazione sul sito regionale.
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario avvengono a mezzo di posta elettronica certificata.
5. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile solo quella pervenuta per ultima in ordine di tempo.
6. Nella domanda sono indicati numero e data dell'imposta di bollo da 16 euro utilizzata, se dovuta.
7. Sono archiviate le domande incomplete o che non presentino gli allegati obbligatori che fanno parte integrante della domanda. Non saranno valutati i punteggi non indicati in sede di domanda dai richiedenti o rettificati oltre il termine di presentazione delle domande.

#### **Art. 11** cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
  - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 4;
  - b) presentate per interventi diversi da quelli previsti dall'articolo 5;
  - c) presentate in forma diversa da quella prevista dall'articolo 10, comma 1;
  - d) presentate al di fuori dei termini di cui all'articolo 10, comma 2;
  - e) relativamente alle quali la documentazione o le dichiarazioni richieste dal bando non risultino complete o siano prive del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa;

#### **Art. 12** comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

### Art. 13 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Il Servizio competente, si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.
3. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

### Art. 14 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. I finanziamenti sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini della formazione della graduatoria sono definiti i seguenti criteri di priorità che devono essere presenti al momento della domanda:

CRITERIO		punteggio
<b>a) completamento di interventi come definiti all'articolo 5 del presente bando già avviati al momento della domanda, a valere sul bando approvato con decreto n. 21392 del 10 novembre 2022, con realizzazione di un lotto funzionale.</b>	<b>punteggio criterio a)</b>	<b>40</b>
<b>b) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da mantenere:</b> - presenza di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 42/2004; - immobile che ricade in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali come individuati dagli strumenti urbanistici comunali; - presenza di altra documentazione (catalogazione erpac, altro).	<b>punteggio criterio b)</b>	<b>35</b>
<b>c) l'associazione ha svolto, all'interno della propria offerta, un'iniziativa che comporti una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea, indipendentemente dalla durata della stessa nel tempo.</b>	<b>punteggio criterio c)</b>	<b>30</b>
<b>d) l'Associazione ha realizzato iniziative per la promozione, riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali, della cultura rurale e della vita contadina, rivolta in particolar modo alle nuove generazioni, negli ultimi 5 anni.</b>	<b>punteggio criterio d)</b>	<b>20</b>
<b>e) importo di cofinanziamento</b>		
entità del cofinanziamento almeno pari a 10 mila euro	<b>punteggio criterio e)</b>	<b>15</b>

3. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di incentivo con precedenza della domanda pervenuta per prima

in ordine di tempo. In caso di rettifica o ulteriore domanda, da parte dello stesso richiedente entro il termine di presentazione delle domande, è considerato valido l'invio dell'ultimo documento in ordine cronologico.

#### **Art. 15** graduatoria degli interventi ammissibili

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore del servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata, sono approvati:
  - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
  - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a contributo. Decorsi cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria si procede allo scorrimento della graduatoria.
3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2025.

#### **Art. 16** concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 15.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 15, comma 3, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse medesime.

#### **Art. 17** erogazione in via anticipata.

1. L'erogazione in via anticipata ai sensi dell'art. 60 della L.R. 14/2002 è disposta su richiesta del beneficiario redatta sul modello pubblicato sul sito alla pagina dedicata.

#### **Art. 18** avvio degli interventi e tempi di realizzazione

1. I lavori possono essere già avviati alla data di presentazione della domanda e devono consistere nella realizzazione di un lotto funzionale.
2. I termini di inizio e fine lavori sono indicati nel decreto di concessione del contributo, tenendo anche conto di quanto previsto al comma 1, e possono essere prorogati su istanza del beneficiario adeguatamente motivata.

#### **Art. 19** rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
  - a. una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo, l'entità del quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa e l'importo di cofinanziamento a carico del beneficiario;
  - b. una dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
  - c. copia della documentazione giustificativa della spesa di cui al comma 2.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita:
  - a. dalle fatture, o documento equivalente, intestati al beneficiario e corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale a titolo esemplificativo copia del bonifico definitivo o l'estratto conto, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.
  - b. dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante il rispetto dell'articolo 8 del presente bando;
  - c. per le spese tecniche, comprende anche il modello F24 unito a una dichiarazione del legale rappresentante attestante il versamento delle ritenute fiscali.

3. Sono consentite modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidono sulle caratteristiche dell'intervento con riferimento alla graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 15. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Le variazioni in difetto non comportano la modifica del contributo nel caso sia dimostrata la spesa per cofinanziamento minima richiesta per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 15, oltre alla spesa minima pari al contributo concesso.

#### **Art. 20** istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti richiesti dal provvedimento di concessione.
2. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del contributo è adottato entro 45 giorni dalla data della presentazione della documentazione completa di cui all'articolo 19.
3. Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale.

#### **Art. 21** obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
  - a. comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
  - b. trasmettere la dichiarazione di inizio lavori, ai fini dell'articolo 18, comma 1;
  - c. rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
  - d. rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017
  - e. utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

#### **Art. 22** vincolo di destinazione

1. I beneficiari devono mantenere, per la durata di 5 anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 nonché, il requisito oggettivo del mantenimento della destinazione dell'immobile alle attività a cui si riferisce l'intervento finanziato ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 7/2000.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione è attestato con dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente sul modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata, da trasmettere al Servizio all'indirizzo [territorio@certregione.fvg.it](mailto:territorio@certregione.fvg.it), dal legale rappresentante, entro il 28 febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la dichiarazione.
3. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

#### **Art. 23** ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 24** revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
  - a. rinuncia del beneficiario;
  - b. accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
    - 1) lavori realizzati sostanzialmente diversi da quelli oggetto dell'intervento ammesso a contributo;
    - 2) l'Ente beneficiario è destinatario di sanzioni interdittive (art. 9, c.2, lett. d) D.Lgs. 231/2001);
    - 3) l'Ente beneficiario si trova in stato di liquidazione o scioglimento;
  - c. mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al beneficiario;



- d. accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 22, comma 3;
  - e. nel caso in cui si accerti la discordanza sostanziale tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria e alla concessione del contributo e quanto risultante a seguito di ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 23;
  - f. in ogni altro caso in cui si accerti che l'interesse pubblico perseguito attraverso la legge di finanziamento non può essere raggiunto.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 25** rinvio

- 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.
- 2. Il rinvio a leggi contenute nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Art.26.** trattamento dei dati personali

- 1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet <http://www.regione.fvg.it> dedicata.

#### **Art. 27** entrata in vigore

- 1. Il presente bando entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 2. Il presente avviso è reperibile sul sito web della Regione alla pagina dedicata, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.